



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 30/12/2016 N. 121

Oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL FALLIMENTO MA.FRA.S.R.L. ED IL COMUNE DI ISCHIA.

L'anno **duemilasedici**, addi **trenta**, del mese di **dicembre**, alle ore **14,00** nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza **FERRANDINO GIUSEPPE**, nella sua qualità di **SINDACO**.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
FERRANDINO VINCENZO	VICE SINDACO	SI
AMBROSINO ROSA ANNA	ASSESSORE	SI
FERRANDINO PAOLO	ASSESSORE	SI
MIGLIACCIO PASQUALINO	ASSESSORE	SI
CRISCUOLO CARMEN	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Generale dott. Giovanni Amodio

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

La Giunta Comunale

PREMESSO che:

- che il Comune di Ischia, con contratto di appalto del 10.3.2003, affidava alla società MA.FRA. S.R.L. i lavori di "completamento del Centro polifunzionale per servizi terziari, Centro congressi e Centro studi alberghieri" per un importo di € 3.302.359,94;
- che nel corso dei lavori l'impresa iscriveva riserve per complessivi € 1.635.032,33;
- che il R.U.P. avviava la procedura di accordo bonario di cui agli artt. 31-bis legge 109/94 e 149 d.P.R. 554/99;
- che, all'esito della procedura, il R.U.P. e il rappresentante dell'impresa sottoscrivevano uno schema di accordo bonario per un importo definitivo di € 650.000, approvato con delibera di G.M. 7.3.2006 n. 79;
- che pertanto in data 27.3.2006 veniva sottoscritto il "verbale di accordo bonario - atto ad effetto transattivo" con cui il Comune di Ischia riconosceva alla MA.FRA. la somma di € 650.000,00 oltre I.v.a, a stralcio e a totale tacitazione delle riserve esplicitate, con pagamento da eseguire nel termine di 60 giorni dall'approvazione;

- che successivamente alla stipula dell'accordo pervenivano al Comune esposti che denunciavano irregolarità nella procedura seguita e per omessa acquisizione della relazione riservata;
- che pertanto il Comune, con nota prot. n. 3377 del 5.2.2009, provvedeva a comunicare alla MA.FRA. S.R.L. l'avvio del procedimento per la revoca e/o l'annullamento, in autotutela, della delibera di G.M. n. 79 del 7.3.2006 e di tutti gli atti preordinati e connessi all'accordo bonario del 6.5.2006;
- che, nelle more, con ricorso per decreto ingiuntivo la società MA.FRA. S.R.L. chiedeva al Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia di ingiungere al Comune di Ischia il pagamento della somma di € 715.000,00 (€ 650.000 oltre I.v.a), oltre interessi legali dalla data del 6.5.2006 al saldo;
- che il Tribunale concedeva il decreto ingiuntivo in data 7.11.2008, n. 221;
- che il Comune di Ischia proponeva opposizione;
- che la società Ma.fra si costituiva in giudizio e chiedeva in via riconvenzionale il pagamento della maggiore somma di € 1.635.032.223, pari al valore complessivo delle riserve iscritte;
- che il Tribunale di Ischia, con sentenza del 23.3.2012 n. 146, rigettava l'opposizione in quanto riteneva valido ed efficace l'accordo bonario intervenuto tra le parti, confermando così il decreto ingiuntivo opposto;
- che intanto la Mafra con atto di citazione del 20.01.2012 (e quindi prima della pubblicazione della sentenza n. 146/2012), proponeva innanzi al Tribunale di Napoli-sezione di Ischia nuova azione giudiziaria (con il n.rg. 61/2012) avente ad oggetto il pagamento del credito derivante dalle riserve relative all'appalto e pari ad € 1.836.897,03, oltre interessi e rivalutazione monetaria (riserve che erano state oggetto del ricordato accordo bonario);
- che il Comune di Ischia si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda perché già oggetto del giudizio recante n. rg.46/2009 e comunque la infondatezza della stessa;
- che contestualmente il Comune proponeva appello avverso la sentenza n. 146/2012, con atto notificato in data 4.7.2012;
- che la società MA.FRA. S.R.L. restava contumace;
- che il Tribunale di Nola - sezione fallimentare, con sentenza n. 108/2012 del 18.12.2012, dichiarava il fallimento della società MA.FRA. S.R.L.;
- che il giudizio pendente innanzi al Tribunale con il n. rg 61/2012, all'udienza del 5.2.2014, veniva dichiarato interrotto;
- che il Fallimento non riassumeva il giudizio che, pertanto, si è estinto;
- che con comparsa depositata in data 28.1.2016 il Fallimento della MA.FRA. S.R.L. si costituiva nel giudizio innanzi alla Corte di Appello eccependo l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c. e, nel merito, la infondatezza dell'appello proposto dal Comune di Ischia;
- che la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 3247 del 12.9.2016, ha dichiarato l'estinzione del giudizio;
- che nelle more della proposizione del ricorso per cassazione da parte del Comune di Ischia sono intervenute tra le parti trattative per la definizione transattiva del contenzioso pendente;

- Le parti si danno atto di conoscere e aver considerato ai fini della presente transazione gli atti tutti dei detti processi, delle procedure amministrative relative, e quant'altro attinente, anche se non espressamente richiamato, e di aver effettuato le valutazioni di rispettiva convenienza, addivenendo quindi alla presente transazione avente per oggetto la descritta controversia ed ogni questione insorta o che possa insorgere tra loro relativamente alla vicenda sostanziale e processuale in questione;

- Sotto il profilo delle valutazioni di opportunità e convenienza per l'Ente occorre tener conto da un lato dell'incerto esito dell'ulteriore gravame innanzi alla S.C. Cassazione, dall'altro di due sentenze (Tribunale e C.A.) non favorevole per l'Ente che ha interesse alla definizione dell'annosa vicenda processuale, sia per evitare la prosecuzione dell'azione esecutiva già intrapresa, sia perché la controparte rinuncia espressamente e definitivamente a qualsiasi altra pretesa per la quale risultava proposta ulteriore azione giudiziaria innanzi al Tribunale di Ischia R.G. n. 61/2012, sia per ottenere una congrua dilazione del pagamento delle somme dovute in considerazione della grave situazione finanziaria dell'Ente in relazione alle disponibilità di cassa, ed in considerazione anche del risparmio per l'Ente di oltre €. 90.000,00 per interessi legali;

- A seguito di incontro tenutosi con il Curatore Fallimentare della MA.FRA. si è deciso di addivenire ad un accordo transattivo e l'avv. Gherardo Marone ha trasmesso proposta transattiva contenente tutte le condizioni;

RITENUTO quindi interesse dell'Ente definire transattivamente la questione nei termini avanti indicati;

Sentito il legale incaricato avv. Gherardo Marone difensore dell'ente con onere di far pervenire relazione conclusiva sulla vicenda processuale prima della definitiva sottoscrizione dell'atto transattivo;

CONSIDERATO che corrisponde all'interesse pubblico la completa definizione transattiva della complessa vicenda processuale;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 della legge 267/00;

AD unanimità di voti resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti:

- 1) di approvare la proposta transattiva tra il Comune di Ischia ed il Fallimento MA.FRA.s.r.l. per l'importo di €. 715.000,00 oltre le spese legali ammontanti ad €. 18.969,58 oltre cpa e iva, alle condizioni tutte riportate nello schema di transazione qui allegato sub A) che contestualmente si approva;
- 2) dare atto che il pagamento del predetto importo avverrà secondo le scadenze e modalità indicate nell'atto di transazione ad avvenuta sottoscrizione dello stesso;
- 3) di impegnare la spesa complessiva di €. 738.934,47 sul capitolo n. 1838 Titolo 01 Missione 01.11 impegno 1000028 del bilancio pluriennale assunta dal Servizio Ragioneria attestante la copertura finanziaria della spesa.
- 4) di autorizzare il Responsabile dei Lavori Pubblici a sottoscrivere l'allegato atto di transazione.
- 5) di disporre la trasmissione della presente deliberazione, a cura del Segretario Generale, al Consiglio Comunale per gli eventuali adempimenti di propria competenza ed alla Corte dei Conti per eventuali profili di responsabilità.
- 6) Di allegare il prospetto riepilogativo dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
- 7) Con separata ed unanime votazione dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del T.U. 267/2000.

Il Presidente
Ing. Giuseppe Ferrandino

Il Segretario Generale
dr. Giovanni Amodio

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

Il **FALLIMENTO MA.FRA. S.R.L.**, (TRIB. NOLA N.R.G.F. 108/2012) già corrente in Somma Vesuviana (Na) alla Via Colle n. 102 (P. IVA 01360711210) in persona del curatore dott. Graziano Serpico, assistito dall'avv. Giuseppe Sangiovanni (C.F. SNGGPP63S18A345I), giusta autorizzazione ex artt. 35 e 41 co. 4 l.f. del G.D. dott. E. Savarese resa sulla relazione del curatore del 29.11.2016 che si allegano alla presente

E

il **COMUNE DI ISCHIA**, (C.F. 00643280639), con sede in Ischia alla Via lasolino n.1, in persona del Sindaco p.t. ing. Giuseppe Ferrandino, a tanto autorizzato giusta delibera di Giunta n. del assistito dall'avv. Gherardo Marone (C.F. MRNGRR40D04F839D),

PREMESSO

- che il Comune di Ischia, con contratto di appalto del 10.3.2003, affidava alla società MA.FRA. S.R.L. i lavori di "completamento del Centro polifunzionale per servizi terziari, Centro congressi e Centro studi alberghieri" per un importo di € 3.302.359,94;
- che nel corso dei lavori l'impresa iscriveva riserve per complessivi € 1.635.032,33;
- che il R.U.P. avviava la procedura di accordo bonario di cui agli artt. 31-*bis* legge 109/94 e 149 d.P.R. 554/99;
- che, all'esito della procedura, il R.U.P. e il rappresentante dell'impresa sottoscrivevano uno schema di accordo bonario per un importo definitivo di € 650.000, approvato con delibera di G.M. 7.3.2006 n. 79;
- che pertanto in data 27.3.2006 veniva sottoscritto il "verbale di accordo bonario - atto ad effetto transattivo" con cui il Comune di Ischia riconosceva alla MA.FRA. la somma di € 650.000,00 oltre I.v.a, a stralcio e a totale tacitazione delle riserve esplicitate, con pagamento da eseguire nel termine di 60 giorni dall'approvazione;
- che successivamente alla stipula dell'accordo pervenivano al Comune esposti che denunciavano irregolarità nella procedura seguita e per omessa acquisizione della relazione riservata;
- che pertanto il Comune, con nota prot. n. 3377 del 5.2.2009, provvedeva a comunicare alla MA.FRA. S.R.L. l'avvio del procedimento per la revoca e/o l'annullamento, in autotutela, della delibera di G.M. n. 79 del 7.3.2006 e di tutti gli atti preordinati e connessi all'accordo bonario del 6.5.2006;

- che, nelle more, con ricorso per decreto ingiuntivo la società MA.FRA. S.R.L. chiedeva al Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia di ingiungere al Comune di Ischia il pagamento della somma di € 715.000,00 (€ 650.000 oltre I.v.a), oltre interessi legali dalla data del 6.5.2006 al saldo;
- che il Tribunale concedeva il decreto ingiuntivo in data 7.11.2008, n. 221;
- che il Comune di Ischia proponeva opposizione;
- che la società Ma.fra si costituiva in giudizio e chiedeva in via riconvenzionale il pagamento della maggiore somma di € 1.635.032.223, pari al valore complessivo delle riserve iscritte;
- che il Tribunale di Ischia, con sentenza del 23.3.2012 n. 146, rigettava l'opposizione in quanto riteneva valido ed efficace l'accordo bonario intervenuto tra le parti, confermando così il decreto ingiuntivo opposto;
- che intanto la Mafra con atto di citazione del 20.01.2012 (e quindi prima della pubblicazione della sentenza n. 146/2012), proponeva innanzi al Tribunale di Napoli - sezione di Ischia nuova azione giudiziaria (con il n.rg. 61/2012) avente ad oggetto il pagamento del credito derivante dalle riserve relative all'appalto e pari ad € 1.836.897,03, oltre interessi e rivalutazione monetaria (riserve che erano state oggetto del ricordato accordo bonario);
- che il Comune di Ischia si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda perché già oggetto del giudizio recante n. rg.46/2009 e comunque la infondatezza della stessa;
- che contestualmente il Comune proponeva appello avverso la sentenza n. 146/2012, con atto notificato in data 4.7.2012;
- che la società MA.FRA. S.R.L. restava contumace;
- che il Tribunale di Nola - sezione fallimentare, con sentenza n. 108/2012 del 18.12.2012, dichiarava il fallimento della società MA.FRA. S.R.L.;
- che il giudizio pendente innanzi al Tribunale con il n. rg 61/2012, all'udienza del 5.2.2014, veniva dichiarato interrotto;
- che il Fallimento non riassumeva il giudizio che, pertanto, si è estinto;
- che con comparsa depositata in data 28.1.2016 il Fallimento della MA.FRA. S.R.L. si costituiva nel giudizio innanzi alla Corte di Appello eccependo l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c. e, nel merito, la infondatezza dell'appello proposto dal Comune di Ischia;
- che la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 3247 del 12.9.2016, ha dichiarato l'estinzione del giudizio;

- che nelle more della proposizione del ricorso per cassazione da parte del Comune di Ischia sono intervenute tra le parti trattative per la definizione transattiva del contenzioso pendente;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra il Comune di Ischia in persona del Sindaco *p.t.* e la Curatela del Fallimento MA.FRA. S.R.L., in persona del curatore *p.t.* si conviene quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Il Comune di Ischia riconosce a titolo transattivo e a definizione del contenzioso di cui al decreto ingiuntivo n. 221/2008 e a quello recante n.rg. 61/2012, la somma di € 650.000, oltre Iva e cioè complessivi € 715.000 (settecentoquindicimila) e si obbliga al relativo pagamento.

Il pagamento della predetta somma avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente del Fallimento n. 2410 acceso presso la Banca Popolare di Ancona filiale di Nola - Codice IBAN IT 35 D 05308 40020 000000002410, con le seguenti modalità:

€ 238.000 entro sessanta giorni dal presente atto

€ 238.000 entro il 30 luglio 2017

€ 238.000 entro il 31 gennaio 2018

Il Fallimento accetta il pagamento della somma complessiva di € 715.000 con le modalità innanzi indicate e, a titolo transattivo, rinuncia al pagamento degli interessi legali maturati sulla predetta somma.

Art. 3

Il Comune di Ischia provvederà, inoltre, entro il termine disessanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, al pagamento, in favore del Fallimento, della ulteriore somma di € 8.619,58 a titolo di onorari e spese liquidate nel decreto ingiuntivo oltre IVA e CPA sugli importi imponibili.

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente del Fallimento n. 2410 acceso presso la Banca Popolare di Ancona filiale di Nola - Codice IBAN IT 35 D 05308 40020 000000002410

Il Comune di Ischia, infine, si obbliga al pagamento della ulteriore somma di € 10.350,00 liquidata a titolo di onorari e spese generali dalla Corte di Appello con la sentenza n. 3247/2016, oltre IVA e CPA sugli importi imponibili da effettuarsi direttamente in favore del difensore della curatela avv. Giuseppe Sangiovanni previa emissione da parte dello stesso

di fattura elettronica nei confronti del comune come da autorizzazione ex artt. 35 e 41 co. 4 l.f.

Art. 4

Per effetto dell'accordo transattivo intervenuto il Comune di Ischia rinuncia alla proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.A. di Napoli n. 3247/2016.

Le parti si danno reciprocamente atto, in virtù del presente accordo, di non aver più nulla a pretendere in relazione al contenzioso di cui al d.i. n. 221/2008 e al giudizio recante n. rg. 61/2012 e a tutte le pretese e/o domande comunque connesse e/o conseguenti al rapporto contrattuale intercorso tra le parti meglio individuato in narrativa.

Art. 5

Le spese di registrazione dei provvedimenti giudiziari resi in ordine ai giudizi oggetto di transazione resteranno a carico del Comune di Ischia.

Sottoscrivono il presente accordo gli avvocati Giuseppe Sangiovanni difensore della curatela e Gherardo Marone difensore del Comune ai fini della rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13, comma 8, legge 247 del 2012.

Letto, approvato e sottoscritto

Vedi prospetto

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Li

Il Funzionario

[Signature]

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

Vedi prospetto

Li

Il Responsabile del Settore

Visto: Il Responsabile dell'Area

[Signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

Li

Il Responsabile del Settore

Visto: Il Responsabile dell'Area

Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Bernasconi

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Si attesta la copertura finanziaria, come da prospetto che segue:

Somma da impegnare	€ 738.934,47	Cap. 1838	Missione 01/11
Somma stanziata in bilancio	€		Titolo
Somme già impegnate	€		euro 500.934,47 anno 2017
Somma disponibile	€		euro 238.000,00 anno 2018
IMPEGNO N.	8000028	Pluriennale	

Li

Il Responsabile del Settore

Visto: Il Responsabile dell'Area

Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Bernasconi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal ~~26 GEN. 2017~~

Il Responsabile

**Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio**

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. 2637 del 26 GEN. 2017

**Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

**Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio**

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____
Prot.N. _____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio**

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. _____ del _____
Prot. N. _____
- la delibera è legittima
- la delibera è legittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

**Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio**